

La Consulta stronca definitivamente il fenomeno della “giustizia itinerante”

Con sommo scorno della fauna che prolifera nel sottobosco dei sinistri e dei giudici di pace “simpaticamente inclini” ad accogliere certe tesi

di Massimo Caiafa

Sul numero 121 del maggio 2002, ASSINEWS ospitò un mio articolo nel quale sostenni, con argomentazioni che sono state tenute in conto da una giurisprudenza sempre crescente – anche se minoritaria – “*la validità della eccezione di incompetenza territoriale sollevata anche da uno solo dei convenuti nelle cause per danni da sinistro stradale*”. Le mie osservazioni all’epoca del tutto isolate, sono state man mano recepite dalla giurisprudenza da me sistematicamente raccolta presso le locali Corti, purtroppo minoritaria rispetto all’indirizzo prevalente dei signori Giudici di Pace, che legittimava il fenomeno della “giustizia itinerante”, di supporto a strategie poco commendevoli e prospettazioni “*prima facie*” artificiose. In pratica, si consentiva al preteso danneggiato di scegliere non il giudice naturale, ossia quello individuato chiaramente dal legislatore con le vigenti norme di diritto processuale bensì i magistrati, geograficamente ben individuati perché più “simpaticamente inclini” ad accettare le proprie tesi, con compressione sostanziale dei diritti delle convenute società di assicurazioni. Tale fenomeno ha raggiunto punte insopportabili di espansione con le decine di migliaia di azioni “a cascata” promosse per le restituzioni di premi assicurativi a seguito del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato note come “cause antitrust”, famigerate perché hanno creato aggravii enormi e sproporzionati di incombenze organizzative, carichi legali e di giustizia, onerandone la collettività che finiva per subire costi pesanti con conseguenziale peggioramento del rapporto consumatore- assicurazioni. Anche in questo caso, ASSINEWS ha ospitato miei articoli (n. 130/03 e 154/05), con i quali denunciavo il fenomeno e, con persistente tenacia, raccoglievo risultati giurisprudenziali positivi. Il tutto è stato oggetto di sintetico quanto eloquente consuntivo sulle osservazioni riportate da ASSINEWS nella rubrica “L’Opinione” e “Lettere al direttore” dei numeri 157/05 e 158/05, per le quali sono state raccolte autorevoli adesioni, ivi

compresa quella del dott. Roberto Ormanni, esplicitate nella rivista “Diritto e Giustizia” di cui è direttore. Tale premessa, probabilmente uggiosa e ripetitiva, si rende necessaria per farci assaporare la (acclusa) decisione n. 41 della Consulta, pubblicata in data 8.2.2006, che ha aderito integralmente ai nostri rilievi sotto il profilo del diritto e (*intelligenti pauca*) morale. Il fenomeno della giustizia itinerante, almeno per quelle cause che lo hanno creato e sostenuto, è stato definitivamente stroncato e (ciò che costituisce ulteriore motivo di soddisfazione) con le motivazioni da noi anticipate: ne deriveranno enormi benefici a favore delle società assicuratrici e, in definitiva, della collettività.

**ESTRATTO SENTENZA
CORTE COSTITUZIONALE
N. 41/2006 DELL’08/02/2006**

In relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 31.5.2004 dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dell’art. 38 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 102 c.p.c. nella parte in cui “*in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, non viene consen-*

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it